

## **Bando 4.1.1 annualità 2022 completo – cumulabilità con altre fonti di finanziamento**

Il bando 4.1.1 – annualità 2022 al paragrafo 3.7 “Cumulabilità”, ammette che il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, sia concesso in combinazione con altre fonti di finanziamento regionali o nazionali, ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti massimi fissati dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii”.

Pertanto, qualora l'azienda non ottenga in ambito PSR il tasso di contribuzione massimo previsto dall'Allegato II del Reg. Ue 1305/2013 per la medesima voce di spesa, è possibile cumulare tale sostegno con altre fonti di finanziamento regionali o nazionali, purchè non si superino le percentuali massime previste dal medesimo Allegato II del Reg. Ue 1305/2013 e ss.mm.ii, che nel caso delle risorse ordinarie del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) è pari al 60% (40 base + 20 maggiorazioni) e nel caso delle risorse EURI è pari al 90% (75 base + 15 maggiorazioni).

Nell'ambito del bando 4.1.1 – annualità 2022 (bando completo) il tasso di contribuzione base è del 40%, al quale si possono sommare maggiorazioni per giovani imprenditori (10%) e per investimenti localizzati in zone montane (10%), fino ad arrivare ad un massimo del 60%, come previsto dall'Allegato II del Reg. (Ue) n. 1305/2013.

Nei casi in cui l'azienda non benefici del tasso di contribuzione massimo (pari al 60% nel caso dei fondi FEASR provenienti dal QFP), perchè non ricadente in una o in entrambe le casistiche collegate alle maggiorazioni di cui sopra, può ricevere - per la stessa tipologia di spesa - un aiuto con altre fonti di finanziamento (regionali o nazionali) fino alla percentuale massima sopra riportata del 60% (consentita dall'Allegato II del Reg. Ue 1305/2013 e ss.mm.ii), qualora ricorrano una o più delle altre condizioni per il riconoscimento delle maggiorazioni di cui al medesimo Allegato II del Reg. Ue 1305/2013 e di seguito elencate, ovvero quando trattasi di investimenti:

- collettivi e per progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazione di produttori;
- sovvenzionati nell'ambito dei PEI;
- collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 (pagamenti agro climatico ambientali) e 29 (agricoltura biologica). In merito a questo punto, per poter usufruire del cumulo è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  1. i beneficiari aderiscono agli impegni previsti da uno o più dei seguenti bandi attuativi: tipo di operazione 10.1.1 (approvato con DD 5585/2019, DD 6066/2020 – solo trasemina - e DD 6403/2021); tipo di operazione 10.1.2 (approvato con DD 5585/2019 e DD 6403/2021); tipo di operazione 10.1.3 (approvato con DD 6066/2020); tipo di operazione 10.1.4 (approvato con DD 5585/2019, DD 6403/2021 e DD 6123/2022); sottomisura 11.1 (approvato con DD 4987/2020: ); sottomisure 11.1 e 11.2 (approvato con DD 6402/2021);
  2. gli investimenti su cui viene riconosciuto il cumulo devono essere collegati ad impegni per cui il soggetto percepisce il premio e che risultano ancora attivi al momento della presentazione della domanda di pagamento riferita alla domanda di aiuto a valere sul bando del tipo di operazione 4.1.1 annualità 2022.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono rientrare nelle tipologie sopra descritte i seguenti investimenti:

- i. agricoltura di precisione (collegati ai tipi di operazione 10.1.1, 10.1.2 e/o misura 11). In particolare vi rientrano:
  - sistemi/sensori per la rilevazione ed elaborazione dei dati al fine di ottenere informazioni utili per la gestione delle operazioni colturali quali la lavorazione del terreno, streep tillage, controllo interrimento residui, semina/trapianto, trattamenti fitosanitari/concimazioni);
  - sistemi di guida assistita e/o di posizionamento/localizzazione geografica;
  - sistemi/sensori per la distribuzione dei fitofarmaci/fertilizzanti con dosaggio a rateo variabile o a getto mirato o che sono in grado di adattare la distribuzione in funzione delle caratteristiche pedoclimatico ambientali;

- ii. accessori a macchinari per la gestione della copertura, come ad esempio trinciatore, e per l'effettuazione del sovescio (secondo l'impegno attivato nell'ambito del tipo di operazione 10.1.1);
- iii. macchinari per semina su sodo, minimum tillage, trasemina (secondo l'impegno attivato nell'ambito del tipo di operazione 10.1.1);
- iv. recinzioni finalizzate al rispetto dell'impegno relativo all'allevamento in purezza (gestione gruppi di monta separati nell'ambito del tipo di operazione 10.1.4).

All'atto pratico il cumulo è consentito nel rispetto di quanto segue:

Fonte di finanziamento	Tasso di contribuzione base previsto nel bando %	Maggiorazione giovani % prevista nei bandi	Maggiorazione zone montane % prevista nei bandi	Cumulo con altre fonti di finanziamento regionali o nazionali % (se ricorrono le condizioni per le altre maggiorazioni previste nell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013) non prevista nei bandi	% totale
Fear					
QFP (Allegato II del Reg. Ue 1305/2013: base 40% + maggiorazioni 20% - max 60%).	40	0	0	20	60
	40	10	0	10	60
	40	0	10	10	60
	40	10	10	0	60

In tutti i suddetti casi si fa presente quanto segue:

1. i contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando NON sono cumulabili con altre fonti di finanziamento di provenienza, in tutto o in parte, unionale (es. Programmi Operativi ai sensi dell'OCM etc...);
2. le voci di spesa per le quali si chiede la cumulabilità devono rispettare le condizioni previste al paragrafo "Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese" in termini di "avvio dei lavori del progetto o dell'attività".